



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

## DECRETO DI ACQUISIZIONE SANANTE N. 1 DEL 10/07/2023

(ART- 42-BIS, D.P.R. N. 327/2001)

**OGGETTO:** Esecuzione Sentenze Cons. Stato nn. 3514/2021 e 4781/2023 - DIMIDRIGiovanni e DIMIDRI Roberto, in proprio e quali eredi di CASTRIOTA Maria Teresa c/ Comune di Melpignano e Consorzio A.S.I. (ex S.I.S.R.I.) di Lecce -**Decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 in favore del Consorzio A.S.I. di Lecce.**

**Comune di Melpignano:** *Soggetto terzo avente il potere di emanare i provvedimenti ablativi*(come qualificato e disposto dal G.A. con Sentenza *inter partes*);

**Consorzio ASI di Lecce:***Autorità espropriante, Soggetto promotore dell'esproprio e beneficiario dell'opera pubblica, nonché Soggetto esecutore dei lavori, su cui gravano tutti gli oneri economici discendenti dal provvedimento di acquisizione* (come qualificato e disposto dal G.A. con Sentenza *inter partes*). -

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### PREMESSO CHE:

- il presente provvedimento acquisitivo concerne parte delle aree di attuale proprietà dei sig.ri Dimidri Giovanni e Dimidri Roberto, anche quali eredi della sig.ra Castriota Maria Teresa, site in questo Comune, originariamente contraddistinte in Catasto al Fg. 5, part.lle 48/a, 48/c, 636, 546/a e 546/c, interessate e residue dalla realizzazione dei «*lavori di completamento dell'Asse di Spina più due bracci di lottizzazione Agg.to Ind.le Maglie - Melpignano*», finanziati dalla Regione Puglia, di cui alla Concessione Edilizia n.94 del 30.05.1997, a suo tempo rilasciata in favore del Consorzio S.I.S.R.I. - Sviluppo Industriale e Servizi Reali alle Imprese (poi A.S.I. - Area Sviluppo Industriale) di Lecce e successiva Deliberazione di G.C. n. 223 del 06.08.1997, adottata a richiesta del medesimo Consorzio, nella sua qualità di *Soggetto espropriante, promotore e beneficiario dell'opera pubblica*;
- nell'ambito di tale procedura questo Comune si limitava ad adottare – a richiesta dello stesso Consorzio, nella sua richiamata qualità – la suddetta deliberazione di G.C. n. 223 del 6 agosto 1997 ed emettere il consequenziale Decreto sindacale n. 3878 del 7 agosto 1997 di occupazione temporanea d'urgenza delle aree interessate “*a favore del Consorzio S.I.S.R.I. di Lecce*”, il quale, a sua volta, in data 01.09.1997 eseguiva l'immissione in possesso e avviava la realizzazione dell'intervento;
- il predetto Decreto sindacale prot. n. 3878/1997 recava la previsione del termine del 30.09.1998 per l'ultimazione dei lavori e quello del 02.09.2000 per il compimento delle



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

procedure di espropriazione e stabiliva altresì che l'occupazione d'urgenza non avrebbe potuto protrarsi oltre il termine di tre anni dalla data della immissione in possesso;

- in data 05.06.1999 i sig.ri Castriota Maria Teresa, Dimidri Giovanni e Dimidri Roberto, con nota scritta indirizzata al Presidente del Consorzio S.I.S.R.I. di Lecce – dopo avere dichiarato di accettare l'indennità provvisoria stabilita con il ridetto Decreto sindacale prot. n. 3878/1997, complessivamente pari a £ 24.624.066,00 per le superfici indicate nei relativi atti di immissione in possesso del 01.09.1997 e nel menzionato Decreto sindacale, con riferimento anche alle part.lla 48/a, 48/c, 636, 546/a e 546/c del Fg. 5, nonché di accettare, altresì, l'importo di £ 4.488.000,00 *“per maggiori superfici espropriate scaturenti da vecchi espropri e riscontrate nelle particelle 48/a, 48/c, 546/a e 546/c, per complessivi mq. 636”*– dichiaravano espressamente, per iscritto, che *“Con la presente convengono, inoltre, ai sensi dell'art. 5 bis della Legge 8/08/92 n. 359, la cessione volontaria degli immobili espropriandi per la realizzazione della viabilità anzidetta, beneficiando della intera indennità stabilita dal citato decreto n. 3878 del 7/08/97”*;

- in data 14.06.1999 il Consorzio S.I.S.R.I. di Lecce, in correlazione con l'avanzamento e ultimazione dei lavori, provvedeva, con assegno circolare sottoscritto, all'effettivo pagamento della predetta indennità di esproprio e di soprassuolo quale acconto dell'80%, al netto delle trattenute di legge, relativamente (anche) alle part.lla interessate nn. 48/a, 48/c, 636, 546/a e 546/c del Fg. 5 – oggetto del presente provvedimento acquisitivo – oltre alla corresponsione di ulteriori somme *“per maggiori superfici espropriate scaturenti da vecchi espropri e riscontrate nelle particelle 48/a, 48/c, 546/a e 546/c, per complessivi mq. 609”*;

- la richiamata dichiarazione degli espropriandi (intestata *“Consorzio S.I.S.R.I. Lecce Agg.to Ind.le Maglie - Melpignano”*), da cui risultava che *“Il Consorzio S.I.S.R.I. di Lecce paga, con assegno circolare n. ..., emesso dalla Banca del Salento - Lecce”* le indicate somme, quale acconto dell'80%, ai tre interessati, per le specifiche causali di cui sopra) veniva dagli stessi sottoscritta in data 15.06.1999;

## **DATO ATTO CHE:**

- su tali complessivi antifatti, i sig.ri Castriota Maria Teresa, Dimidri Giovanni e Dimidri Roberto – ritenendo che nella fattispecie non si fosse mai perfezionato *inter partes* alcun accordo di cessione delle aree in questione – con Ricorso al T.A.R. Puglia Lecce, ivi iscritto al n. 1121/2007 r.g., proposto contro il Comune di Melpignano e il Consorzio A.S.I. (ex S.I.S.R.I.) di Lecce, adivano il G.A. *“per la declaratoria di illegittimità ed inefficacia sopravvenuta dell'occupazione temporanea e d'urgenza a favore del Consorzio A.S.I. di Lecce disposta dal Sindaco del Comune di Melpignano con decreto n. 3878 del 7 agosto 1997, ed avente ad oggetto le aree occorrenti alla realizzazione dei lavori di completamento dell'Asse di Spina più due bracci di lottizzazione Agglomerato Industriale di Maglie - Melpignano, tra cui i terreni riportati nel N.C.T. del Comune di Melpignano al Foglio 5, part.lla 48/a, 48/c, 636, 546/a e 546/c [...], nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale; nonché per il riconoscimento del diritto [...] ad ottenere il risarcimento integrale del danno ingiusto subito per la perdita delle aree illegittimamente apprese dal Comune resistente a titolo di 'occupazione acquisitiva', da liquidarsi ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, nonché per il deprezzamento e la*



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

*sostanziale inutilizzabilità delle particelle residuali rimaste di proprietà degli stessi; per la conseguente condanna degli Enti resistenti, ciascuno per quanto di propria spettanza, al pagamento [...] delle somme dovute per i titoli e le causali di cui innanzi, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria”;*

- il **Comune di Melpignano**, formalmente e tempestivamente costituitosi nell’ambito del suddetto giudizio, resisteva alle domande avversarie eccependo, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva; tanto, in particolare, sul richiamo della propria qualità di **Ente terzo munito del solo potere di emanazione dei provvedimenti abilitativi a richiesta, nell’interesse e in favore del Consorzio**, essendo invece solo quest’ultimo, cumulativamente, **Autorità espropriante, Promotore dell’espropriazione e Beneficiario dell’opera pubblica, nonché Soggetto esecutore dei lavori**;

- con Ordinanza interlocutoria del 24 novembre 2016, n. 1790 il T.A.R. Puglia Lecce - Sezione Terza disponeva *“incombenti istruttori a carico del Consorzio S.I.S.R.I. e del Comune di Melpignano, ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso [...] con particolare riferimento alle circostanze fattuali indicate dai ricorrenti, agli atti e/o convenzioni inerenti ai rapporti tra il Comune di Melpignano ed il S.I.S.R.I., nonché agli atti ablatori adottati su richiesta del Consorzio medesimo in relazione alle particelle di terreno per cui è causa, anche (eventualmente) ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 e ss.mm.ii.”;*

- l’Ordine giudiziale veniva adempiuto dal solo Comune di Melpignano, sicché lo stesso T.A.R. Lecce, con successiva Ordinanza del 09 maggio 2017, n. 710, disponeva, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., *“una verifica, da svolgere nel contraddittorio tra le parti”*, vertente *“sull’accertamento: 1) dell’eventuale adozione di ulteriori atti inerenti alla procedura espropriativa da parte del Consorzio S.I.S.R.I.; 2) del valore di mercato delle aree occupate, alla data di proposizione del presente ricorso; 3) del valore di mercato delle aree occupate al momento di inizio dell’illegittima occupazione; 4) delle aree effettivamente occupate ed utilizzate ai fini della realizzazione delle opere viarie di quibus, nonché della corrispondenza o meno di tali aree a quelle di cui al progetto in parola; 5) dell’eventuale deprezzamento del relitto, con indicazione, in caso affermativo, del relativo quantum”*; verifica affidata *“al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Martano”*;

- con ulteriore Ordinanza interlocutoria del 19 gennaio 2018, n. 63, il T.A.R. Lecce - Sezione Terza – dando atto dell’intervenuto deposito (in data 10.07.2017) da parte del verificatore nominato (ing. Raffaele Mittaridonna) della *“Relazione Finale di Verificazione”*, della costituzione in giudizio (in data 29.07.2017) del Consorzio S.I.S.R.I., delle memorie difensive delle parti e *“dei rilievi svolti dai ricorrenti [...] in ordine alla verifica”* – riteneva *“necessario, ai fini del decidere, chiedere chiarimenti al verificatore [...] sulle puntuali deduzioni formulate dai ricorrenti con la suddetta memoria depositata in giudizio il 6 novembre 2017”*;

- all’esito, con Sentenza *inter partes* 04 giugno 2019, n. 929, il G.A. di primo grado si determinava a respingere il ricorso proposto dai sig.ri Castriota M. T., Dimidri G. e Dimidri R., statuendo quanto segue:



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

«[...] 3.1 - Orbene, il Collegio è dell'avviso meditato che, dall'insieme "integrato" delle dichiarazioni scritte (e sottoscritte) di cui innanzi (in uno all'assegno circolare di - effettivo - pagamento del corrispettivo, determinato nella misura "premiata" ex art. 5 bis, comma 2 del Decreto Legge n. 33/1992, convertito dalla Legge n. 359/1992), risulta che i ricorrenti hanno perfezionato con il Consorzio S.I.S.R.I. (oggi, A.S.I.) di Lecce (Ente beneficiario) la cessione volontaria (sostitutiva del decreto di esproprio), con effetto traslativo reale (ai sensi dell'art. 1376 del Codice Civile), di tutte le aree indicate nel decreto n. 3878/1997 del Sindaco del Comune di Melpignano (di occupazione di urgenza, a favore del Consorzio S.I.S.R.I. di Lecce) e nei verbali di immissione in possesso redatti in data 1° settembre 1997, percependo concretamente l'80% dell'indennità di esproprio e di soprassuolo anche per le maggiori superfici espropriate, accettata (appunto) ai sensi dell'art. 5 bis del Decreto Legge n. 333/1992, convertito dalla Legge n. 359/1992 (vigente "ratione temporis", avendo la Suprema Corte dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua con sentenza del 24 ottobre 2007, n. 348 e vertendosi, quindi, nel caso in esame, in fattispecie di cc.dd. "diritti quesiti" e di rapporto giuridico "esaurito").

Osserva, infatti, questa Sezione che, ai fini del perfezionamento della detta cessione volontaria, non occorre la forma solenne dell'atto pubblico, ma solo la forma scritta (con l'offerta e l'accettazione dell'indennità di esproprio): e tanto purchè si evinca la presenza - come nel particolare caso di specie - di documenti scritti e sottoscritti dalle parti, contenenti inequivocamente l'enunciazione degli elementi essenziali del contratto e l'accordo delle parti su di essi.

3.2 - L'inequivoca volontà delle parti, volta alla cessione volontaria delle aree de quibus, come risultante dal complesso delle dichiarazioni scritte (e sottoscritte) di cui innanzi, nonché dall'avvenuto effettivo pagamento (assegno circolare), inducono, in conclusione, il Collegio a ritenere non trattarsi di preliminare di cessione volontaria (neppure ad "effetti anticipati"), nè di accordo sulla misura dell'indennità di esproprio, né, infine, di "mera proposta irrevocabile".

3.3 - La scelta (consensuale) operata dalla volontà negoziale delle parti (volta, appunto, alla cessione dei suoli di che trattasi) rende, in concreto, irrilevante le prospettate questioni inerenti alle altre aree residuali, di cui si assume l'inutilizzabilità (cc.dd. "relitti inutilizzabili").

3.4 - Pertanto, i tre ricorrenti possono pretendere solo il pagamento del residuo 20% dell'indennità di esproprio accettata all'atto del perfezionamento della cessione volontaria dei beni occupati in questione, ma non hanno titolo per proporre le domande risarcitorie azionate dinanzi a questo T.A.R., che vanno, dunque, respinte [...]»;

## **CONSIDERATO CHE:**

- gli originari ricorrenti soccombenti in primo grado, con tempestivo Appello al Consiglio di Stato ivi iscritto al n. 10467/2019 r.g., impugnavano la sopra richiamata Sentenza del T.A.R. Puglia Lecce - Sezione Terza n. 929/2019;

- anche nell'ambito di tale giudizio d'appello si costituivano sia il Comune di Melpignano sia il Consorzio A.S.I. di Lecce per resistere al gravame avversario;



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

## Settore Tecnico

- con Sentenza del 05 maggio 2021, n. 3514, il Consiglio di Stato - Sezione Quarta, riformando integralmente il *decisum* di primo grado, si determinava:

(a) ad accogliere il corrispondente capo di censura (di cui al primo motivo dell'appello) sul rilievo che, *“al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, dagli atti non risulta il raggiungimento dell'accordo sugli elementi essenziali per la configurabilità della cessione volontaria”* (§ 8.5.);

(b) a esaminare, per l'effetto, le domande risarcitorie formulate dai ricorrenti, provvedendo al contempo a interpretarle e convertirle (§§ 9.-12.);

(c) a definire, quindi, *“i contorni prescrittivi rispetto alla concreta fattispecie”*, delineando – *ex novo* e autonomamente – un articolato epeculiare *“effetto conformativo [...] sia rispetto alla Amministrazione che rispetto agli espropriandi”* (§ 13.);

- con successivo Ricorso al T.A.R. Puglia Lecce ivi iscritto al n. 602/2022 r.g. i sig.ri Dimidri G. e Dimidri R., in proprio e in qualità di eredi della sig.ra Castriota M. T., adivano nuovamente il G.A. *“per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3514 del 5 maggio 2021, notificata in forma esecutiva in data 30 giugno 2021, con cui, in totale riforma (in appello) della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n. 929 del 4 giugno 2019, è stato disposto l'accoglimento del ricorso di primo grado nei seni e nei termini di cui in motivazione”*; tanto sul presupposto che, nonostante la notifica della Sentenza d'appello effettuata in data 30.06.2021 nei confronti delle Amministrazioni resistenti, queste ultime non avevano ancora *“provveduto all'adozione del provvedimento di acquisizione dei beni, né al pagamento di quanto dovuto, in virtù del predetto titolo giudiziale”*;

- con ulteriore Sentenza *inter partes* del 05 settembre 2022, n. 1378, l'adito T.A.R. – in accoglimento delle corrispondenti eccezioni in rito formulate dal Comune di Melpignano e dal Consorzio A.S.I. di Lecce, costituitisi anche in tale giudizio – dichiarava *“ex art. 15 e 113 comma 1 c.p.a. la propria incompetenza funzionale [...] a decidere il ricorso di ottemperanza [...], individuando come funzionalmente competente il Consiglio di Stato”*;

- con ancor successivo Ricorso al Consiglio di Stato ivi iscritto al n. 1187/2023 r.g. i medesimi sig.ri Dimidri, rivolgendosi al giudice funzionalmente competente, tornavano quindi a domandare *“l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3514 del 5 maggio 2021, resa tra le parti”*;

- per l'effetto, con Sentenza dell'11 maggio 2023, n. 4781, il giudice dell'esecuzione – rilevato che *«Si è costituito in resistenza il solo Comune, che sostiene di non essere responsabile dell'inottemperanza, avendo più volte sollecitato il Consorzio a “porre in essere gli (essenziali) adempimenti preparatori e propedeutici di sua specifica competenza per la successiva emanazione del provvedimento di acquisizione sanante di propria specifica competenza secondo il puntuale riparto degli incombeni esecutivi divisato da codesto Ecc.mo Consesso nella sentenza ottemperanda”»* – definitivamente pronunciandosi sul Ricorso in ottemperanza, come proposto, si determinava al relativo accoglimento *“ai sensi di cui in motivazione”*, conseguentemente *“ordina(ndo) al Comune di Melpignano ed al Consorzio ASI di Lecce di eseguire, per quanto di rispettiva competenza, la sentenza di questo Consiglio n.*



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

*3514 del 5 maggio 2021 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione – o dalla notificazione, se anteriore – della presente sentenza”, “nomina(ndo) sin da ora commissario ad acta nella persona del Prefetto di Lecce, ai sensi di cui in motivazione”;*

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,**

**VISTE E RICHIAMATE**, in particolare, le Sentenze del Consiglio di Stato – Sezione Quarta, rese nei confronti del Consorzio A.S.I. di Lecce e del Comune di Melpignano, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

**A)** 05 maggio 2021, n. 3514;

**B)** 11 maggio 2023, n. 4781;

**DATO ATTO CHE:**

**AA)**

con la **Sentenzan. 3514/2021** il Consiglio di Stato, in riforma integrale della Sentenza *inter partes* del T.A.R. Puglia, Lecce - Sezione Terza, 04 giugno 2019, n. 929, ha accolto, nei termini di cui in motivazione, il Ricorso di primo grado proposto dai signori Maria Teresa Castriota, Giovanni Dimidri e Roberto Dimidri, con conversione e interpretazione delle originarie domande dei ricorrenti, statuendo in via conformativa quanto segue:

«[omissis]

*12. Ritiene il Collegio che, in applicazione delle coordinate individuate dalla Adunanza plenaria rispetto agli strumenti previsti dall'ordinamento per evitare che una domanda non più congruente col quadro normativo e giurisprudenziale rimanga sprovvista di tutela, la domanda principale degli espropriandi possa convertirsi nella domanda di percepire il controvalore dei beni occupati mediante la corresponsione di un indennizzo pari al valore venale dei beni utilizzati per scopi di pubblica utilità, previa acquisizione degli stessi ai sensi dell'articolo 42-bis cit.*

[omissis]

*12.2. Tuttavia, proprio questa domanda fondata su istituti “pretori” all'attualità superati, rende evidente secondo il Collegio che il bene della vita chiesto con la domanda principale, sul presupposto dell'avvenuta traslazione del diritto di proprietà, sia solo quello di ottenere il controvalore di mercato dei beni irreversibilmente trasformati e, quindi, il risarcimento del danno da perdita del diritto di proprietà.*

*12.3. Secondo il Collegio è enucleabile anche una domanda che potrebbe qualificarsi come “collaterale”. Ci si riferisce alla originaria richiesta del risarcimento per la perdita di valore dei beni divenuti inutilizzabili (cfr. sintesi § 4.1., lett. b), dei beni cd. residuali. Tale originaria domanda è stata precisata con l'appello (cfr. § 9.2. e 9.2.1.), in esito ai risultati della verifica, in un contesto processuale in cui è stata necessaria una ordinanza istruttoria del T.a.r. per acquisire documentazione, adempiuta solo dal Comune, oltre che la verifica seguita da una relazione di chiarimenti, con la quale sono stati acquisiti altri documenti. Per questo motivo si ritiene che si tratti di precisazione e non di domanda nuova, come sostenuto dalle controparti.*



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

12.3.1. Il Collegio ritiene che, **nonostante la non limpidezza delle conclusioni nell'atto di appello**, tale **domanda "collaterale"** degli espropriandi possa convertirsi in una **domanda bicefala**:

- da un lato nella domanda, a completamento di quella principale, rispetto ad altre zone risultate irreversibilmente trasformate in esito alla verifica;
- dall'altro nella domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 42-bis, secondo periodo, rispetto alle aree risultate inutilizzabili perché intercluse.

13. Se, come stabilito dall'Adunanza plenaria, quando vi sia una occupazione senza titolo di un terreno da parte dell'amministrazione pubblica riconducibile alla disciplina legale prevista dall'art. 42-bis, il giudice amministrativo può convertire la domanda ed emanare le statuizioni consentite dall'ordinamento a tutela del proprietario, **ritiene il Collegio che dallo svolgimento del processo e dal suo esito derivi un effetto che potremmo definire conformativo sulla stessa prescrizione normativa, nel senso che la domanda proposta, come interpretata dal giudice, ne definisce i contorni prescrittivi rispetto alla concreta fattispecie.**

13.1. Con riferimento alla fattispecie in esame, **L'effetto conformativo** opera sia rispetto alla Amministrazione che rispetto agli espropriandi.

13.2. **Quanto all'Amministrazione**, dalla non contestata irreversibile trasformazione dei fondi con relativo utilizzo dell'opera pubblica, in uno con la posizione processuale del Comune e del Consorzio, i quali hanno sostenuto essere già intervenuta la traslazione della proprietà a favore degli espropriandi mediante cessione volontaria, ed, in subordine, quantomeno una cessione con effetti obbligatori, unitamente alla posizione processuale degli espropriandi, i quali non hanno mai chiesto la restituzione dei beni, discende che è venuto meno l'ordinario sostrato giuridico e fattuale che attribuisce alla responsabilità dell'autorità individuata dall'art. 42-bis la scelta tra acquisizione del bene o sua restituzione. **Residua**, quindi, **solo l'obbligo di acquisizione dei beni irreversibilmente trasformati e gli obblighi conseguenti di indennizzo**, come configurabili sulla base della conversione della domanda degli espropriandi.

13.3. **Quanto agli espropriandi**, a partire dalla domanda articolata in primo grado, come ribadita rispetto alla domanda principale (con il secondo motivo di appello) e precisata rispetto alla domanda collaterale (con il terzo motivo di appello), la conversione della stessa nel senso prima precisato (cfr. § 10.3. e 10.4.1.) comporta: - che **resta escluso** "un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale", previsto dall'art. 42-bis, comma 1; - che **resta escluso** l'indennizzo "per il periodo di occupazione senza titolo" a titolo risarcitorio per tutti i beni acquisibili ai sensi dello stesso art. 42-bis; entrambi mai oggetto di specifica domanda.

13.3.1. Gli stessi **avranno diritto**, invece, ad un **provvedimento di acquisizione dei beni irreversibilmente trasformati** – **previa verifica da parte dell'Amministrazione della esistenza o meno di fondi aggiuntivi rispetto a quelli compresi nell'originario decreto di occupazione d'urgenza** – e al **relativo indennizzo ai sensi dell'art. 42-bis, comma 3**. Avranno diritto **inoltre** – **previa verifica da parte dell'Amministrazione dell'esistenza o meno di aree risultate inutilizzabili perché intercluse dall'opera pubblica** – al **risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 42-bis, secondo periodo**.



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

*13.4. Naturalmente, resta libero e possibile un accordo transattivo tra le parti, avente effetti reali.*

*14. Si tratta ora di scrutinare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dal Comune.*

*14.1. Questa è infondata, atteso che, se è vero che beneficiario dell'esproprio ed esecutore dei lavori era il Consorzio ASI, non c'è dubbio che la procedura ablatoria, previa dichiarazione di pubblica utilità, è stata avviata (col decreto di occupazione d'urgenza) e portata avanti (con la determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio) dal Comune, il quale pertanto non può dirsi estraneo alla sua patologica non-definizione, non essendo stato né emesso il decreto di esproprio né perfezionato l'accordo di cessione volontaria.*

*15. Del pari infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Consorzio. Infatti, in quanto soggetto beneficiario dell'esproprio e incaricato di eseguire i lavori (quale è, nella specie, il Consorzio ASI) è legittimato passivo nei giudizi di impugnazione degli atti della procedura espropriativa al pari del soggetto che materialmente ha esercitato i poteri ablatori (nella specie il Comune).*

*16. Ritiene il Collegio che, quanto agli adempimenti che alle Amministrazioni derivano dalla presente sentenza, spetterà al Comune l'emanazione del provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis, nei termini sopra precisati. Infatti, se è vero che lo stesso art. 42-bis rimette alla "autorità che utilizza il bene" il potere dovere di emanare il provvedimento di acquisizione, nella fattispecie lo stesso Comune riconosce di aver emesso gli atti della procedura, quale soggetto terzo avente il potere di emanare i provvedimenti ablativi.*

***16.1. Nessun dubbio, invece, che tutti gli oneri economici discendenti dal provvedimento di acquisizione debbano gravare sul Consorzio, quale soggetto espropriante e beneficiario dell'opera pubblica.***

*17. In conclusione, è accolto l'appello e, in totale riforma della sentenza appellata, previa conversione delle domande come rivolte alla applicazione dell'art. 42-bis del testo unico sugli espropri, è accolto il ricorso di primo grado nei limiti indicati in motivazione [omissis]»;*

**BB)**

con l'ulteriore **Sentenza n. 4781/2023** lo stesso Consiglio di Stato quale giudice dell'ottemperanza –adito dai ricorrenti dopo la precedente Sentenza *inter partes* del T.A.R. Puglia, Lecce - Sezione Terza, 05 settembre 2022, n. 1378, dichiarativa della propria incompetenza funzionale a conoscere della corrispondente domanda di esecuzione proposta dai medesimi ricorrenti – ha statuito ancora quanto segue:

«[omissis]

*Il ricorso, trattato alla camera di consiglio del 27 aprile 2023, è fondato ai sensi che seguono.*

*Il Collegio osserva che:*



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

- **la pronuncia della quale è chiesta l'ottemperanza è chiara nell'enucleare l'attività che le parti soccombenti debbono rispettivamente porre in essere;**
- **il giudicato vincola le parti soccombenti alla pronta esecuzione del decisum giudiziale, non valendo l'allegato inadempimento dell'una a giustificare l'inerzia dell'altra;**
- **rientra, di contro, nei doveri rivenienti dal giudicato a carico di ciascuna parte soccombente la formulazione all'altra parte soccombente di congrua sollecitazione a porre in essere quanto di rispettiva competenza;**
- **tale sollecitazione deve essere formulata con tutte le modalità previste dalla legge, posto che la parte soccombente versa, in quanto tale, in una situazione di doverosità quanto all'esecuzione del giudicato (ovvero, altrimenti detto, versa in una situazione di dovere di risultato, tale essendo unicamente l'ottenimento in capo alla parte vittoriosa del bene della vita attribuito dal giudicato);**
- **ciò è tanto più cogente ed ineludibile per i soggetti pubblici, tenuti al più rigido rispetto del principio di legalità e, dunque, vincolati a dare pronta e piena attuazione al disposto di sentenze passate in giudicato;**
- **Comune e Consorzio ASI sono dunque tenuti a porre in essere quanto rispettivamente necessario affinché, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione – o dalla notificazione, se anteriore – della presente sentenza, sia emanato l'anelato provvedimento ex art. 42-bis d.lgs. n. 327 del 2001 e sia reso disponibile il connesso indennizzo;**
- **in caso di inutile decorso del termine, si insedierà senz'altro, quale commissario ad acta, il Prefetto di Lecce (con facoltà di sub-delega a funzionario della medesima Prefettura dotato della necessaria competenza professionale), il quale porrà in essere, in sostituzione delle parti soccombenti rimaste inerti e con spese a loro carico, quanto necessario ai fini di cui sopra;**
- **non si ritiene necessario disporre ai sensi di cui all'art. 114 c.p.a., stante il ristretto termine assegnato alle parti soccombenti per l'esecuzione del giudicato e la nomina sin da ora del commissario ad acta;**
- **le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo con distrazione a favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza.**

**P.Q.M.**

**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Comune di Melpignano ed al Consorzio ASI di Lecce di eseguire, per quanto di rispettiva competenza, la sentenza di questo Consiglio n. 3514 del 5 maggio 2021 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione – o dalla notificazione, se anteriore – della presente sentenza.**

**Nomina sin da ora commissario ad acta nella persona del Prefetto di Lecce, ai sensi di cui in motivazione.**



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

*Condanna il Comune di Melpignano ed al Consorzio ASI di Lecce, in solido fra loro, a rifondere in distrazione al procuratore antistatario dei ricorrenti le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge.*

*Dispone che la presente sentenza sia comunicata al Prefetto di Lecce.*

*Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa[omissis]»;*

**VISTA** la successiva nota prot. n. 68407 del 19.05.2023 con la quale il Prefetto di Lecce ha trasmesso il Decreto prefettizio prot. n. 68402, adottato in pari data, di nomina del dott. Vincenzo Calignano quale Commissario *ad acta* per l'eventuale esecuzione della suddetta Sentenza in via sostitutiva delle parti inadempienti;

**RICHIAMATE** altresì le precedenti note prot. n. 10886 del 27.09.2022, prot. n. 13060 del 14.11.2022 e prot. n. 3054 del 14.03.2023 con le quali questo Comune ha reiteratamente invitato, sollecitato e diffidato il Consorzio A.S.I. di Lecce a voler provvedere alla adozione e trasmissione di tutti quanti gli atti istruttori di rispettiva competenza necessari per la esecuzione della sentenza ottemperanda, con particolare riguardo:

- Alla “*esistenza o meno di fondi aggiuntivi rispetto a quelli compresi nell’originario decreto di occupazione d’urgenza*”;
- alla “*esistenza o meno di aree risultate inutilizzabili perché intercluse dall’opera pubblica*”;
- alla praticabilità o meno di “*un accordo transattivo tra le parti, avente effetti reali*”, ovvero allo stato delle trattative eventualmente già avviate;

**RILEVATO PERALTRO CHE**, ancora a tutt’oggi, malgrado la notifica della ridetta Sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato n. 4781/2023 da parte del procuratore-difensore dei ricorrenti in data 22.05.2023 e l’avvicinarsi della scadenza del termine assegnato per la sua esecuzione diretta, il Consorzio A.S.I. di Lecce non ha provveduto a riscontrare le richiamate richieste istruttorie di questo Comune;

**CONSIDERATO QUINDI CHE** il Comune di Melpignano, onde escludere nei propri confronti l’intervento commissariale sostitutivo come innanzi disposto dal G.A., debba comunque dar corso, per quanto di rispettiva competenza, alla esecuzione del sopra riportato *dictum* giudiziale;

**SI PROVVEDE COME SEGUE**

**1. - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OGGETTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE E DELLA DOMANDA COLLATERALE** [tratta dalle risultanze della Verificazione disposta dal T.A.R. e richiamata dal Consiglio di Stato, comprensiva sia delle aree oggetto della “*domanda principale*” sia di quelle oggetto della “*domanda collaterale bicefala*” come individuata e specificata dal G.A. (§§ 12.3. e 12.3.1., sent. Cons. St. n. 3514/2021), nonché richiamata dal difensore dei ricorrenti nel relativo invito-diffida del 05.10.2022].

<b>a) AREE RICOMPRESSE NEL DECRETO DI OCCUPAZ.</b>	<b>b) RELITTI/AREE</b>
--	------------------------



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

D'URG. N. 3878/1997 E/O COMUNQUE TRASFORMATE			INTERCLUSE	
FG. 5 -P.LLE	MQ.	DESTINAZIONE	FG. 5 - P.LLE	MQ.
883	3,00	sedime stradale		
1006 (parte)	1.045,00	sedime stradale		
1006 (parte)	186,00	sedime stradale - marciapiede		
1010	12,00	sedime stradale		
1011 (parte)	13,00	sedime stradale - innesto rotatoria	1011 (parte)	95,00
1012	715,00	sedime stradale		
1013	65,00	sedime stradale - marciapiede		
1014	1.600,00	sedime stradale		
1015	432,00	sedime stradale - marciapiede		
			638 (parte)	723,00
<b>TOT. SUP.</b>	<b>4.071,00</b>		<b>TOT. SUP.</b>	<b>818,00</b>
<b>TOT. SUP. COMPLESSIVA: MQ. 4.889,00</b>				

**2. -DETERMINAZIONE DEL RELATIVO INDENNIZZO AI SENSI DELL'ART. 42-BIS, COMMA 3, D.P.R. N. 327/2001** [CON ESCLUSIONE – per l'espresso disposto del §13.3. della Sentenza n. 3514/2021 sopra riportata – SIA dell'“*indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale*”, previsto dall'art. 42-bis, comma 1, SIA dell'indennizzo “*per il periodo di occupazione senza titolo*” a titolo risarcitorio per tutti i beni acquisibili ai sensi dello stesso art. 42-bis, siccome“*entrambi mai oggetto di specifica domanda*”].

Ai sensi del § 13.3.1. della stessa Sentenza ottemperanda, va riconosciuto e corrisposto agli espropriandi il “*relativo indennizzo ai sensi dell'art. 42-bis, comma 3*” (con le esclusioni di cui al precedente § 13.3. poc'anzi richiamato) e quindi il “*valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità*” determinato (ex art. 37, co. 3, d.P.R. n. 327/2001) alla data odierna delle aree interessate.



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

**RITENUTO**, a tal fine, di dover fare riferimento al criterio – a suo tempo individuato come “*IPOTESI N. 3*” dal verificatore nominato dal T.A.R. nella sua “*Relazione di chiarimenti*” del 08.03.2018 – che assume “*come valore di riferimento atti di alienazione di terreni omologhi*”, a sua volta corrispondente altresì al “*metodo sintetico-comparativo*” utilizzato dal Tecnico dei ricorrenti nella propria “*Perizia tecnico-estimativa*” datata 06.07.2007 (allegata sub 5 al fascicolo di parte del giudizio di primo grado), entrambi conducenti alla individuazione *ratione temporis* del valore di mercato delle aree interessate nell’importo unitario di € 18,00/mq., e per esso, in virtù del deprezzamento intertemporale del valore immobiliare delle aree a destinazione produttiva nella misura del -16,3% registrato dall’Agenzia delle Entrate e recepito da questo Comune con Deliberazione giunta 22.04.2021, n. 76, con allegata “*Relazione di stima del valore venale delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale*”, nell’importo unitario di € **15,07/mq.**; con conseguente quantificazione complessiva di € 15,07/mq. x 4.889 mq. = € **73.677,23**;

**CONSIDERATO CHE** da tale importo complessivo vanno detratte le somme a suo tempo già corrisposte a titolo di acconto dal Consorzio – con l’assegno circolare n. 156729658712 emesso in data 14.06.1999 dalla Banca del Salento dell’importo di £ 15.754.999,00, al netto della trattenuta del 20% pari a £ 3.912.750,00, per un totale complessivo di £ 19.563.749,00 (€ 10.103,83) – relativamente alle medesime aree interessate ed effettivamente incassate dagli espropriandi; dette somme da portare in detrazione e debitamente rivalutate in € 16.135,82 in applicazione dell’indice ISTAT (dal 14.06.1999 ad oggi) conducono così alla liquidazione dell’importo complessivo di € **57.541,41** quale “*indennizzo per il pregiudizio patrimoniale*” ex art. 42-bis, co. 3, d.P.R. n. 327/2001.

### **3. - DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO AI SENSI DELL’ART. 42-BIS, SEC. PER., D.P.R. N. 327/2001 EX § 13.3.1. DELLA SENTENZA OTTEMPERANDA.**

Per espressa statuizione contenuta nel §13.3.1. della Sentenza ottemperanda, gli espropriandi hanno “*diritto inoltre... al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 42-bis, secondo periodo*” [5% annuo sul valore di mercato come sopra determinato] in relazione alle “*aree risultate inutilizzabili perché intercluse dall’opera pubblica*” come individuate sub 1.b) nel prospetto sopra riportato al punto 1., della **superficie complessiva di 818 mq.**; con conseguente riconoscimento ai medesimi espropriandi del corrispondente importo di € 15,07/mq.x818 mq.(= 12.327,26) x 5% = € **616,36/anno**.

Il periodo temporale di riferimento per il calcolo della componente indennitaria in questione a titolo di risarcimento del danno da “*occupazione senza titolo*” è quello intercorrente tra (a) la scadenza della occupazione legittima in data 01.09.2000 (tre anni dalla data della immissione in possesso, secondo la previsione contenuta nel Decreto sindacale prot. n. 3878/1997) e (b) il giorno della emanazione del presente provvedimento acquisitivo.

INDENNITÀ OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA			
DAL	AL	CALCOLO	IMPORTO



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

## Settore Tecnico

02.09.2000	31.12.2000	val.ven.*120/365*5	€	202,63
01.01.2001	31.12.2001	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2002	31.12.2002	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2003	31.12.2003	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2004	31.12.2004	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2005	31.12.2005	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2006	31.12.2006	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2007	31.12.2007	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2008	31.12.2008	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2009	31.12.2009	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2010	31.12.2010	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2011	31.12.2011	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2012	31.12.2012	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2013	31.12.2013	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2014	31.12.2014	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2015	31.12.2015	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2016	31.12.2016	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2017	31.12.2017	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2018	31.12.2018	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2019	31.12.2019	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2020	31.12.2020	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2021	31.12.2021	val.ven.*5/100	€	616,36
01.01.2022	31.12.2022	val.ven.*5/100	€	616,36



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

01.01.2023	10.07.2023	val.ven.*191/365*5%	€	322,53
		<b>TOT.</b>	€	<b>14.085,08*</b>

\* il suddetto importo ha natura indennitaria e, trattandosi di debito di valuta, non è soggetto a rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 20 luglio 2021, n. 20691).

**PER TUTTO QUANTO SOPRA,**

**RITENUTO:**

- di dover provvedere, in qualità di “*soggetto terzo avente il potere di emanare i provvedimenti ablativi*”, all’adozione di apposito Decreto ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 dispositivo della acquisizione – in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Lecce, qualificato dal G.A., con efficacia di giudicato definitivo *inter partes*, come Autorità espropriante, nonché Soggetto promotore dell’espropriazione e beneficiario dell’opera pubblica, nonché Soggetto esecutore materiale dei lavori, su cui gravano altresì tutti gli oneri economici discendenti dal presente provvedimento ablativo – delle aree occupate e residue dalla realizzazione dei «*lavori di completamento dell’Asse di Spina più due bracci di lottizzazione Agg.to Ind.le Maglie - Melpignano*», quali innanzi dettagliatamente individuate nel prospetto al **punto 1.**;
- di dover riconoscere in capo agli espropriandi intestatari catastali delle suddette aree:
  - (i) “*l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale [...] in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità*” (ex art. 42-bis, co. 3, d.P.R. n. 327/2001), quale innanzi determinato al **punto 2.**, dell’importo di € **57.541,41** (al netto della detrazione delle somme a suo tempo già corrisposte a titolo di acconto dal Consorzio A.S.I. agli interessati), **CON ESCLUSIONE** – per l’espresso disposto del § **13.3.** della Sentenza n. 3514/2021 sopra riportata – **SIA** dell’“*indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale*”, previsto dall’art. 42-bis, co. 1, **SIA** dell’indennizzo “*per il periodo di occupazione senza titolo*” a titolo risarcitorio, siccome “*entrambi mai oggetto di specifica domanda*”;
  - (ii) per espressa statuizione contenuta nel §**13.3.1.** della Sentenza ottemperanda, limitatamente alle “*aree risultate inutilizzabili perché intercluse dall’opera pubblica*” come individuate nel prospetto soprariportato sub**1.b)**, della superficie di **818 mq.**, l’ulteriore indennizzo “*per il periodo di occupazione senza titolo [...] computato a titolo risarcitorio*”, determinato nella misura dell’*interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene* (ex art. 42-bis, co. 3, secondo periodo, d.P.R. n. 327/2001), dell’importo di € **14.085,08**, come innanzi calcolato nel prospetto al **punto 3.**;



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

(iii) per l'effetto, il **credito complessivo nei confronti del Consorzio A.S.I. di Lecce**, ai titoli indennitari specificati, per un **importo totale onnicomprensivo** ammontante ad € **71.626,49**, oltre interessi legali dalla data del presente provvedimento di acquisizione sanante sino al deposito della predetta somma (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 20691/2021 cit.);

- di demandare al Responsabile del competente Servizio Amministrativo del Consorzio A.S.I. di Lecce la predisposizione degli atti propedeutici alla redazione degli ulteriori tipi di frazionamento eventualmente necessari, nonché l'espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti di propria spettanza discendenti dal presente provvedimento, con oneri integralmente a carico esclusivo dello stesso Consorzio;

**DATO ATTO CHE** tutti gli oneri economici discendenti dal presente provvedimento acquisitivo trovano copertura finanziaria in apposito capitolo di bilancio dell'Ente Consortile, come risultante dal Decreto Presidenziale n. 6 del 25.07.2022 [*“Premesso (...) che, relativamente a tali oneri, sono state accantonate in bilancio le relative somme, quantificate in via prudenziale”*], nonché dalla nota prot. n. 0003282 del 27.05.2022, a firma del Capo Servizio Amministrativo del Consorzio A.S.I. [*“Da una stima approssimativa le somme che dovranno essere corrisposte ammontano a circa €. 80.465,00 complessivi, salvo errore e/o omissioni”*] e dal corrispondente estratto del bilancio di esercizio al 31.12.2021 approvato con Deliberazione di Assemblea Generale n. 3 del 30.06.2022;

**VISTE** le statuizioni conformative delle sentenze del G.A. richiamate in premessa;

**VISTO** l'art. 107 d. lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001;

## **DECRETA**

**ART. 1-** È pronunciata e disposta in favore del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Lecce [C.F./P.IVA: 00380090753], Ente pubblico economico, con sede legale in 73100 - Lecce, zona industriale di Lecce, via/viale Marcello Chiatante – nella sua richiamata qualità di Autorità espropriante, Soggetto promotore dell'espropriazione e beneficiario dell'opera pubblica, nonché Soggetto esecutore materiale dei lavori, su cui gravano altresì tutti gli oneri economici discendenti dal presente provvedimento ablativo – per le causali innanzi descritte e specificate, l'**acquisizione sanante al patrimonio indisponibile dello stesso Consorzio A.S.I. di Lecce, ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001**, delle aree sopra dettagliatamente individuate nel prospetto al **punto 1.**, qui di seguito nuovamente riportata, per una **superficie complessiva pari a mq. 4.889,00**, occorsa per l'esecuzione dei lavori in oggetto, di proprietà delle ditte catastali **Dimidri Giovanni** [C.F.: DMDGNN61C18D883N, nato il 18.03.1961 a Gallipoli (LE), ivi residente alla via Petrelli n. 17] e **Dimidri Roberto** [C.F.: DMDRRT62S24D883R, nato il 24.11.1962 a Gallipoli (LE), ivi residente alla via Petrelli n. 17], anche in qualità di eredi della sig.ra **Castriota Maria Teresa** [C.F.:



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

CSTMTR29B59D863Z, nata a Galatone (LE) il 19.02.1929 e deceduta in Gallipoli (LE) il 20.02.2022], così attualmente identificate nel N.C.T.del Comune di Melpignano (LE);

a) AREE RICOMPRESSE NEL DECRETO DI OCCUPAZ. D'URG. N. 3878/1997 E/O COMUNQUE TRASFORMATE			b) RELITTI/AREE INTERCLUSE	
FG. 5 -P.LLE	MQ.	DESTINAZIONE	FG. 5 - P.LLE	MQ.
883	3,00	sedime stradale		
1006 (parte)	1.045,00	sedime stradale		
1006 (parte)	186,00	sedime stradale - marciapiede		
1010	12,00	sedime stradale		
1011 (parte)	13,00	sedime stradale - innesto rotatoria	1011 (parte)	95,00
1012	715,00	sedime stradale		
1013	65,00	sedime stradale - marciapiede		
1014	1.600,00	sedime stradale		
1015	432,00	sedime stradale - marciapiede		
			638 (parte)	723,00
<b>TOT. SUP.</b>	<b>4.071,00</b>		<b>TOT. SUP.</b>	<b>818,00</b>
<b>TOT. SUP. COMPLESSIVA: MQ. 4.889,00</b>				

la suddetta consistenza è trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva, ferma restando, in ogni caso, in forza del presente provvedimento, l'automatica estinzione, ai sensi e per gli effetti di legge, di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato incompatibili con le finalità cui l'acquisizione risulta preordinata; le azioni reali e personali esperibili sui beni espropriandi non incidono sul procedimento ablativo né sugli effetti del presente decreto.



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

**Settore Tecnico**

**ART. 2** – Ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 42-bis, commi 1 e 3, d.P.R. n. 327/2001, nonché in virtù delle specifiche statuizioni conformative rivenienti dal giudicato definitivo *inter partes* di cui alle Sentenze del Consiglio di Stato - Sezione Quarta 05 maggio 2021, n. 3514 e 11 maggio 2023, n. 4781, ai proprietari dei beni indicati all’art. 1 che precede, sig.ri **Dimidri Giovanni** [C.F.: DMDGNN61C18D883N, nato il 18.03.1961 a Gallipoli (LE), ivi residente alla via Petrelli n. 17] e **Dimidri Roberto** [C.F.: DMDRRT62S24D883R, nato il 24.11.1962 a Gallipoli (LE), ivi residente alla via Petrelli n. 17], anche in qualità di eredi della sig.ra **Castriota Maria Teresa** [C.F.: CSTMTR29B59D863Z, nata a Galatone (LE) il 19.02.1929 e deceduta in Gallipoli (LE) il 20.02.2022], vanno liquidati e corrisposti, con oneri economici integralmente a carico esclusivo del medesimo Ente Consortile:

- (i) PER TUTTE LE AREE DI CUI ALL’ART. 1 CHE PRECEDE, QUALI INNANZI GIÀ INDIVIDUATE NEL PROSPETTO AL PUNTO **1.a**), della superficie complessiva di **mq. 4.889,00**,

*“l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale [...] in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità”* (ex art. 42-bis, co. 3, d.P.R. n. 327/2001), quale innanzi determinato al punto 2., nella misura di € **57.541,41** (al netto della detrazione delle somme a suo tempo già corrisposte a titolo di acconto dal Consorzio A.S.I. agli interessati), CON ESCLUSIONE – per l’espreso disposto del § 13.3. della sentenza del Consiglio di Stato n. 3514/2021 – SIA dell’*“indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale”*, previsto dall’art. 42-bis, co. 1, SIA dell’indennizzo *“per il periodo di occupazione senza titolo”* a titolo risarcitorio, siccome *“entrambi mai oggetto di specifica domanda”*;

- (ii) LIMITATAMENTE ALLE *“AREE RISULTATE INUTILIZZABILI PERCHÉ INTERCLUSE DALL’OPERA PUBBLICA”* QUALI INNANZI GIÀ INDIVIDUATE NEL PROSPETTO AL PUNTO **1.b)**, della superficie complessiva di **818 mq.**,

l’ulteriore **indennizzo** *“per il periodo di occupazione senza titolo [...] computato a titolo risarcitorio”*, determinato nella misura dell’*interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene* (ex art. 42-bis, co. 3, secondo periodo, d.P.R. n. 327/2001), nella misura di € **14.085,08**, come innanzi calcolato nel prospetto al punto 3.;

- (iii) per l’effetto, l’**importo totale onnicomprensivo di € 71.626,49**, oltre interessi legali dalla data del presente provvedimento di acquisizione sanante sino al deposito della predetta somma (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 20691/2021 cit.);

**ART. 3** – In ipotesi di accettazione degli indennizzi dell’importo totale come innanzi liquidati, i proprietari devono consegnare al Consorzio A.S.I. di Lecce e, per conoscenza, al Comune di Melpignano, entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta notifica del presente Decreto, una Dichiarazione congiunta irrevocabile di accettazione resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 s.m.i., accompagnata da apposita Certificazione dell’Ufficio dei Registri Immobiliari ovvero da Attestazione notarile della titolarità degli immobili comprovante la piena e libera proprietà dei beni ovvero ancora da idonea Certificazione ex art. 46 d.P.R. n. 445/2000 contenente la dichiarazione espressa dell’assenza di diritti o azioni di terzi sui medesimi beni interessati; qualora i beni siano gravati da diritti di terzi, la dichiarazione di accettazione deve essere accompagnata da idonea documentazione liberatoria.



# COMUNE DI MELPIGNANO



**Provincia di LECCE**

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758

## Settore Tecnico

In caso di rifiuto delle somme o di mancata accettazione nel suddetto termine di 30 (trenta) giorni ovvero di infruttuoso decorso dello stesso, ai sensi dell'art. 20, co. 14, d.P.R. n. 327/2001, si dispone e si ordina che il Consorzio A.S.I. di Lecce provveda, con accollo di tutte le eventuali spese della procedura, al deposito dell'importo totale onnicomprensivo di cui all'art. 2 che precede, ammontante a € 71.626,49, presso la Cassa Depositi e Prestiti/M.E.F. in favore degli aventi diritto, con oneri per il relativo svincolo a carico di questi ultimi.

**ART. 4** – Il passaggio del diritto di proprietà in favore del Consorzio A.S.I. di Lecce avviene sotto condizione sospensiva del pagamento diretto o deposito delle somme dovute a titolo di indennizzo agli aventi diritto.

**ART. 5** – Il presente Decreto di acquisizione sanante sarà notificato ai proprietari espropriandi interessati a mezzo racc. a./r., agli stessi c/o il proprio procuratore e difensore avv. Giovanni Gabellone a mezzo pec al relativo indirizzo risultante dai pubblici registri ed elenchi, nonché al Consorzio A.S.I. di Lecce a mezzo racc. a./r.e a mezzo pec al relativo indirizzo risultante dai pubblici registri ed elenchi.

La notifica comporta il passaggio del diritto di proprietà al Consorzio A.S.I. di Lecce con decorrenza dal pagamento diretto agli aventi diritto o dal deposito dell'indennità dovuta.

**ART. 6** – Ai sensi dell'art. 42-*bis*, d.P.R. n. 327/2001, questo Ufficio provvederà, entro 30 giorni dalla emanazione del presente provvedimento, alla relativa comunicazione, mediante trasmissione di copia integrale, alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, dando espressamente atto che, per espresse statuizioni giudiziali definitive *inter partes*, tutti gli oneri economici discendenti dal presente provvedimento ablativo gravano esclusivamente in capo al Consorzio A.S.I. di Lecce.

**ART. 7** - Il presente Decreto di acquisizione sanante sarà pubblicato all'Albo pretorio del Consorzio A.S.I. di Lecce e del Comune di Melpignano, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce, nonché volturato e registrato a termini di legge e inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; il tutto a cura e con oneri e spese a carico esclusivo del Consorzio A.S.I. di Lecce in qualità di Autorità espropriante, Soggetto promotore dell'espropriazione e beneficiario dell'opera pubblica, nonché Soggetto esecutore materiale dei lavori, su cui debbono gravare, per espresse statuizioni giudiziali definitive *inter partes*, tutti gli oneri economici discendenti dal presente provvedimento ablativo.

**ART. 8-** Si ordina al Responsabile del competente Servizio Amministrativo del Consorzio A.S.I. di Lecce di provvedere alla predisposizione degli atti propedeutici alla redazione degli ulteriori tipi di frazionamento eventualmente necessari, nonché all'espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti di propria spettanza discendenti dal presente provvedimento quali innanzi specificati negli articoli che precedono, con oneri integralmente a carico esclusivo dello stesso Consorzio.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Annalisa Malerba